

Determina nr. 62/2023 del 04.08.2023

CIG Z183BF7F8A

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per l'affidamento della formazione generale e specifica obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i dipendenti di Jtaca nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Considerato che il D.Lgs.n.81/2008 e in particolare l'art.37 che impone al datore di lavoro l'adempimento di obblighi di formazione specifica dei lavoratori;

Preso atto che per la stagione estiva per il settore della sosta sono stati assunti 12 nuovi dipendenti a tempo determinato, e pertanto, ritenuto necessario procedere all'affidamento dei corsi di formazione dei lavoratori previsti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, per il personale dipendente di Jtaca Srl, riguardo la formazione generale e specifica per la classe di rischio basso, della durata di 4 ore, per nr. 3 dipendenti e di 8 ore per nr. 9 dipendenti;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Accertato che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in

data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguardi anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;

- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente procedura risulta essere inferiore a 5.000 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di comparare i preventivi sulla base del solo elemento quantitativo costituito dal prezzo;

Dato atto che:

- a seguito di una indagine esplorativa, effettuata tramite il confronto di preventivi precedenti per uguale commessa, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: VEGA FORMAZIONE SRL SRL di Mestre (VE), Partita I.V.A. 03929800278;
- dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta VEGA FORMAZIONE SRL SRL di Mestre (VE), Partita I.V.A. 03929800278 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze della stazione appaltante ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- la prestazione da acquisire viene resa, pertanto, disponibile al minor prezzo e precisamente per euro 574,40 esclusa iva come da nota prot. n. 817/23 del 12.06.2023;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché la stazione appaltante durante il corrente anno ha usufruito del servizio di formazione oggetto del presente provvedimento;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo complessivo 574,40 esclusa iva;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di formare il nuovo personale stagionale assunto in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- l'oggetto del contratto è il servizio di formazione generale e specifica obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 ;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con CIG Z183BF7F8A;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) di affidare la formazione generale e specifica obbligatoria in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 per i dipendenti stagionali assunti nel settore della sosta, alla ditta VEGA FORMAZIONE SRL SRL di Mestre (VE), Partita I.V.A. 03929800278 per l'importo complessivo di euro 574,40 esclusa iva e precisamente:
 - formazione specifica rischio basso della durata di 4 ore in modalità e-learning per nr. 3 dipendenti;
 - formazione generale e specifica rischio basso della durata di 8 ore in modalità e-learning per nr. 9 dipendenti;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 574,40 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52.2 del D.Lgs. 36/2023;

- 5) di provvedere al pagamento della spesa su citata tramite carta di credito con successiva presentazione di regolare fattura elettronica;
- 6) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.